

MARCHIELLO, Assessore alle Attività Produttive. Dopo facciamo un paio di considerazioni, voglio prima rispondere, in maniera puntuale, a quello che chiede il Consigliere, partendo dal Decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 32 del 30 marzo 2023 con il quale è disposto lo scioglimento del Consiglio della Camera di Commercio Irpinia-Sannio ai sensi dell'art. 5 comma 2 lett. a) della legge 580/1993, e contestualmente si è provveduto alla nomina di un Commissario straordinario, In merito alla procedura di rinnovo del Consiglio camerale della CCIAA Irpinia-Sannio si è evidenziato che:

a) l'art. 5 comma 4 della legge 580/1993 prevede che: "Entro e non oltre centoventi giorni dalla data di emanazione del decreto di nomina, il commissario straordinario avvia le procedure per il rinnovo del Consiglio camerale, pena la decadenza dall'incarico";

b) di tanto si è dato atto nel D.P.G.R.C. n. 32/2023 con il quale, a seguito del rilevato malfunzionamento dell'organo consiliare della Camera di Commercio in questione, è stato nominato Commissario Straordinario l'avv. Girolamo Pettrone.

Siccome conosco la persona faccio una chiosa: è nato a Buccino, provincia di Salerno, ma è stato, credo, 40 giorni, poi ha girato l'Italia perché il padre era componente della Guardia di Finanza, non so il ruolo, ma ha girato. È da cinquant'anni a Napoli, giusto per precisare;

c) entro il termine riferito dal suindicato art. 5 comma 4 il Commissario ha dato comunicazione al Presidente della Giunta Regionale dell'avvio delle procedure per il rinnovo della CCIAA Irpinia-Sannio;

d) in pari data è stato pubblicato, con determinazione n. 57 del Commissario straordinario, l'Avviso di avvio della procedura per la designazione e nomina dei componenti del Consiglio;

e) con nota del 6/10/2023 il Segretario Generale della CCIAA Irpinia-Sannio, in qualità di responsabile del procedimento, ha comunicato che la trasmissione dei dati propedeutici alle attività di competenza regionale sarebbe avvenuta non appena terminate le procedure di controllo.

Sul punto è stato precisato che i termini previsti per la conclusione dell'istruttoria di competenza della Camera di Commercio sono da ritenersi ordinatori, in accordo con quanto chiarato dal MiSe con la circolare n. 39517 del 7 marzo 2024, nella quale si chiarisce che il termine di conclusione del procedimento debba considerarsi ordinatorio, dovendosi privilegiare l'efficacia e l'efficienza dei controlli. Pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato è stato comunicato che la conclusione di tali controlli consentirà alla Regione di procedere a formalizzare il rinnovo della CCIAA Irpinia-Sannio nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa di riferimento, salvo ulteriori approfondimenti che dovessero rendersi necessari.

Per quanto riguarda l'illegittimità e l'inopportunità del D.P.G.R. n. 32/2023, così come evidenziata dal Consigliere interrogante, la Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive ha ritenuto utile riportare quanto statuito dal TAR Campania - Napoli con la sentenza n. 4708/2023 che, respingendo il ricorso promosso da alcuni Consiglieri della Camera di Commercio per l'annullamento del decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 32 del 30 marzo 2023, si è così espresso:

Giova rammentare che la L. n. 580/1993 all'art. 5, comma 2, prevede che:

I consigli sono sciolti dal presidente della regione interessata: a) quando non ne possa essere assicurato il normale funzionamento; b) quando non è approvato nei termini il preventivo economico o il Bilancio di esercizio; ritiene il Collegio che nel caso di specie entrambe le condizioni segnalate si siano verificate. E incontestato che per tutto l'anno 2022 non sia stato approvato il Bilancio di esercizio e nemmeno gli atti ad esso propedeutici, a causa delle ripetute carenze del numero legale e della necessaria maggioranza consiliare. Tale situazione ha condotto la Regione a nominare un commissario ad acta per l'adozione del Bilancio previsionale 2023 dell'ente. Sennonché, il commissario ad acta rilevava che non

risultavano approvati gli atti - ricadenti ex artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 254/2005 nella competenza consiliare - che del bilancio previsionale costituiscono indefettibili presupposti logico-giuridici: e cioè gli Indirizzi generali e programma pluriennale di attività, la Relazione previsionale e programmatica anno 2023 e la Proposta Bilancio di Previsione anno 2023. Avevamo già nominato un commissario ad acta per mantenere il Consiglio, il commissario ad acta, che era un nostro dirigente, non è riuscito a lavorare perché il Consiglio, comunque, non ha risposto, per questo motivo con la nota del 17 febbraio 2023, il Presidente della Regione ha chiesto che entro il 6 marzo 2023 fossero approvati i richiamati atti propedeutici all'approvazione del Bilancio.

Senonché anche alla seduta del 6 marzo 2023 si manifestavano disordini che conducevano il Presidente della Camera a sospendere la seduta e poi a dichiararne la chiusura. Con il primo motivo parte ricorrente si duole che dopo l'interruzione della seduta da parte del Presidente, il Vicepresidente avrebbe assunto la direzione del Consiglio e condotto all'approvazione dei predetti atti. Rileva in contrario il Collegio, che pur a prescindere dall'approvazione di un regolamento sul funzionamento del Consiglio dopo l'istituzione della Camera di Commercio oggetto di causa, pur invocando l'applicazione dello statuto dell'ex Camera di Commercio di Avellino, la Vicepresidenza assume la direzione del Consiglio ai sensi dell'art. 32 dello Statuto solo in caso di assenza o impedimento del Presidente che, invece, era stato presente e si era allontanato dopo aver chiuso la Seduta. Nessuna delle due circostanze si è verificata nel caso di specie. Ed infatti, alla Seduta del 6 marzo il Presidente ha dichiarato formalmente chiusa la seduta sicché egli non poteva considerarsi né assente né impedito, ma ha diretto la Seduta e ha adottato la decisione formalizzata nel verbale.

La circostanza che i Consiglieri presenti e il Vicepresidente abbiano "proseguito i lavori" non vale a determinare l'imputabilità al Consiglio della "deliberazione" assunta; così argomentando si alimenterebbe un'incertezza assoluta nel funzionamento degli organi assembleari che si fonda su formalità che valgono a rendere certa l'imputazione della volontà plurisoggettiva all'ente, nel doveroso rispetto delle procedure normalmente previste per gli organi collegiali che si fondano sulla direzione di un presidente e sulla verbalizzazione delle sedute.

Tutte circostanze che non sono state presenti nella pseudo deliberazione che i ricorrenti adducono essere stata assunta dal Consiglio.

Dunque, come anche confermato dal Tar Campania, emerge la piena legittimità del provvedimento di nomina del Commissario Straordinario.

In conclusione, alla luce di quanto sopra riportato, è stato affermato che allo stato non emergono elementi idonei a fondare l'invocata revoca del D.P.G.R. n. 32/2023 e che la procedura di rinnovo avviata dal Commissario con determinazione n. 57/2023 consentirà alle Associazioni di categoria di eleggere i nuovi organi dell'ente così come auspicato dall'interrogante.